

Penale Sent. Sez. 2 Num. 25171 Anno 2019

Presidente: GALLO DOMENICO

Relatore: DI PAOLA SERGIO

Data Udiienza: 15/05/2019

SENTENZA

sul ricorso proposto:

dalla parte civile CELI CARLO nato a SAN FILIPPO DEL MELA il 18/06/1960

dalla parte civile CELI ANSALDO TOMMASO nato a SAN FILIPPO DEL MELA il
16/07/1958

nel procedimento a carico di:

PANDOLFO SANTO nato a SANTA LUCIA DEL MELA il 30/06/1956

CARINO DOMENICO nato a SANTA LUCIA DEL MELA il 14/04/1947

avverso la sentenza del 18/01/2018 della Corte d'appello di Messina

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;

udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Delia Cardia che ha concluso chiedendo rigettarsi i ricorsi

Udito l'Avv. Fabrizio Formica nell'interesse delle parti civili, che ha concluso chiedendo annullarsi la sentenza, depositando conclusioni scritte e nota spese.

Udito l'Avv. Angelo Siracusa nell'interesse dell'imputato Carino Domenico e, in sostituzione dell'Avv. Daniela Agnello, nell'interesse dell'imputato Pandolfo Santo, che ha concluso chiedendo rigettarsi i ricorsi.



RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'appello di Messina, con sentenza in data 18 gennaio 2018, in accoglimento dell'appello proposto dagli imputati, riformava la sentenza di condanna per il delitto di danneggiamento pronunciata dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in data 5 febbraio 2014, assolvendo Pandolfo Santo e Cirino Domenico dall'imputazione loro ascritta nella qualità di Sindaco del Comune di Santa Lucia del Mela il primo, e di responsabile del procedimento il secondo, per aver omesso di garantire il regolare funzionamento del depuratore comunale così danneggiando coltivazioni e alberi siti nei fondi della parti civili.

2. Propone ricorso per cassazione la difesa delle parti civili Celi Carlo e Celi Ansaldo Tommaso, ai soli fini dell'accertamento della responsabilità civile, deducendo il vizio di motivazione della sentenza impugnata in relazione al punto della decisione che aveva escluso l'elemento psicologico del delitto di danneggiamento. L'assunto della sentenza, che aveva esaltato i documentati interventi manutentivi, disposti dal Sindaco e curati dal responsabile del procedimento, e al tempo stesso aveva dato atto dell'inidoneità di quegli interventi nell'evitare gli spandimenti di liquami che avevano causato i danni nei fondi delle parti civili, denunciava la manifesta illogicità della decisione poiché il dato dell'inidoneità degli interventi doveva e poteva essere valutato dagli imputati, che avevano quindi accettato il rischio del verificarsi di episodi di nuovo danneggiamento dei fondi già invasi dai liquami, rischio divenuto perfetta consapevolezza atteso il reiterarsi dei medesimi interventi senza alcun esito positivo (come del resto documentato nel giudizio in cui era stata prodotta altra sentenza pronunciata nei confronti di uno degli imputati, per fatti successivi integranti la violazione della normativa sugli scarichi ai sensi del d. lgs. 152/2006).

3. Con memoria depositata il 29 aprile 2019 la difesa dei ricorrenti ha insistito sul profilo, ritenuto decisivo, dell'inidoneità degli interventi di manutenzione disposti, indicativo della consapevolezza dei danni che sarebbero scaturiti non essendo stata disposta l'esecuzione di lavori sull'intera condotta (essendosi limitati gli imputati a ordinare lavori su singole parti dell'impianto, per tale motivo non risolutivi); ha poi dedotto la possibilità di una differente qualificazione giuridica dei fatti contestati, quale ipotesi di illecito sversamento di rifiuti allo stato liquido, sanzionato dagli artt. 14 e 51 d.lgs. 22/1997 e dall'art. 256 d. lgs. 152/2006.

4. La difesa degli imputati ha depositato memoria di replica in data 10 maggio 2019, eccependo preliminarmente l'omesso avviso al responsabile civile dell'udienza fissata davanti alla Corte (eccezione rigettata dalla Corte con

ordinanza pronunciata in udienza), e deducendo l'inammissibilità del ricorso in relazione al dedotto profilo della consapevolezza degli imputati circa l'inidoneità degli interventi manutentivi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono inammissibili, perché manifestamente infondati.

La sentenza della Corte d'appello ha correttamente considerato la peculiarità della fattispecie contestata, fondandosi la tesi di accusa sull'omessa adozione delle iniziative provvedimenti che avrebbero determinato il danneggiamento dei fondi delle parti civili.

1.2. La possibilità di realizzare la condotta tipica del delitto di danneggiamento, attraverso condotte omissive, è stata ravvisata nelle ipotesi in cui in conseguenza dell'omissione da parte del sindaco dei poteri-doveri di controllo a tutela della salute pubblica, a lui demandati dalle leggi sanitarie e dalla legge comunale e provinciale, si verificano eventi dannosi (Sez. 6, n. 8465 del 21/06/1985, Puccini, Rv. 170543, relativa ad una fattispecie di grave inquinamento di acque). Alla stregua del principio generale desumibile dal disposto dell'art. 40, comma 2 cod. pen., in questo specifico ambito l'omissione assumerà carattere penalmente rilevante nella misura in cui dall'omesso esercizio (doveroso) di poteri amministrativi rivolti alla tutela di beni collettivi (la salute pubblica; l'ambiente) scaturisca la realizzazione di condizioni di fatto, in grado di cagionare danni al patrimonio altrui.

1.3. Con specifico riguardo all'elemento psicologico previsto dalla norma incriminatrice, poi, dovrà essere provato che l'agente abbia consapevolmente omesso l'adozione delle iniziative previste, rappresentandosi altresì che dalla mancata adozione di quei provvedimenti possano scaturire gli eventi tipici del delitto di danneggiamento.

1.4. Poste queste premesse, deve ritenersi correttamente motivata la sentenza impugnata, che ha escluso il dolo richiesto dalla norma incriminatrice considerando le plurime iniziative adottate sia dal responsabile del procedimento, sia dal Sindaco che riceveva le segnalazioni dal coimputato, per garantire il corretto funzionamento dell'impianto di depurazione (appaltando in diverse e successive circostanze i lavori per intervenire sull'impianto), una volta ricevute le segnalazioni e le lamentele dei proprietari dei fondi che avevano subito l'invasione dei terreni causata dai liquami fuoriusciti da quell'impianto.

La circostanza evidenziata dai ricorrenti, dell'inidoneità degli interventi disposti dagli imputati (che, per la reiterazione dei lavori eseguiti senza la risoluzione dei problemi dimostrava l'accettazione del rischio, da parte loro, di



cagionare i danni poi verificatisi), si pone evidentemente oltre la condotta doverosa richiesta all'imputato in ragione della funzione pubblica ricoperta; non potendo farsi carico all'amministratore di valutare l'adeguatezza degli interventi e la loro concreta idoneità nel risolvere il problema tecnico, trattandosi di circostanza che va ascritta alla condotta del terzo incaricato di eseguire i lavori, salvo che per le concrete caratteristiche dei lavori affidati fosse risultato evidente, anche a soggetti non dotati di specifiche competenze, il carattere inappropriato degli interventi (circostanza che non è dedotta, né provata dai ricorrenti). Per altro verso, va rilevato che l'affidamento dei lavori, a ditte volta a volta diverse, esclude che gli imputati avessero reiterato le condotte nella certezza che i danni da evitare si sarebbero di sicuro realizzati nuovamente, rappresentando questa circostanza, al contrario, indizio della ricerca di soluzioni che fossero idonee alla risoluzione definitiva del problema.

2. Evidentemente inammissibile, perché formulata solo con i motivi nuovi, la questione della differente qualificazione giuridica del fatto contestato (atteso il principio generale delle impugnazioni, concernente la necessaria connessione tra i motivi originariamente proposti ed i motivi di ricorso nuovi od aggiunti, che rende non consentita in sede di legittimità la deduzione, con i motivi nuovi, di una violazione di legge non dedotta con il ricorso originario).

3. All' inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna delle parti civili ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento da parte di ciascuno dei ricorrenti della somma, che si ritiene equa, di euro duemila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15/5/2019

Il Consigliere Estensore
Sergio Di Paola



Il Presidente

Domenico Gallo

